Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 144

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 20 giugno 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1940



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 144 DEL 20 GIUGNO 1940-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **Ministero delle finanze - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza**: Cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nella 85ª estrazione dei giorni 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27 maggio 1940-XVIII, ed elenco di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

(2312)

---

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Società anonima « T.P.T. », in Pray (Vercelli)**: Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1940-XVIII. — **Società idroelettrica dello Sperando, in Firenze**: Estrazione di obbligazioni. — **Società elettrica Maremmana, in Firenze**: Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1940-XVIII. — **« Metalgraf » Unione arti grafiche sui metalli soc. an., in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1940-XVIII. — **Soc. an. « Valmonte », in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1940-XVIII. — **Municipio di Ferrara**: Obbligazioni del prestito di lire 2.000.000 sorteggiate nella 14ª estrazione del 10 giugno 1940-XVIII. — **Comune di Parabiago**: Obbligazioni del prestito comunale 1925 estratte nella 16ª estrazione del 1° giugno 1940-XVIII. — **Comune di Limone sul Garda**: Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1940-XVIII. — **Tessitura meccanica Jacquard - Giuseppe Radaelli, società anonima in Monza**: Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1940-XVIII. — **Soc. an. Istituto geografico De Agostini, in Novara**: Estrazione di obbligazioni. — **Soc. an. « Adda » Officine elettrotecniche e meccaniche, in Lodi**: Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1940-XVIII. — **Comune di Novate Milanese**: Obbligazioni sorteggiate il 9 giugno 1940-XVIII. — **Società anonima della Strada ferrata di Biella**: Azioni di capitale estratte il 10 giugno 1940-XVIII. — **Società Edison - Milano**: Errata-corrige.

# LEGGI E DECRETI

**LEGGE 2 aprile 1940-XVIII, n. 592.**

**Approvazione del piano regolatore di massima della città di Reggio Emilia e delle relative norme di attuazione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Reggio Emilia.

Un esemplare di tale piano, comprendente il regolamento contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano stesso, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Reggio Emilia provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincoli.

Il piano particolareggiato interessante gli impianti ferroviari dovrà essere previamente concordato con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

I piani particolareggiati di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Reggio Emilia a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, e con il Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la tutela monumentale, paesistica ed artistica.

Art. 3.

Per la occupazione delle aree private necessarie alla esecuzione del piano regolatore, il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari, a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Reggio Emilia preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve darne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se, o meno, intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulle loro proprietà singolarmente, se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, che il Comune stabilirà, in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al su detto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui al presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.

Qualora nel termine fissato dal Comune non si sia costituito il Consorzio fra tutti i proprietari di un'area indicata nel piano particolareggiato e dei relativi distacchi, ma uno o più dei detti proprietari si obblighino alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista destinazione e forniscano idonea garanzia, il Comune potrà procedere per conto di questi proprietari alla espropriazione della parte dell'area e dei relativi distacchi di proprietà degli altri con le norme della presente legge.

Tra più interessati che si obblighino come sopra e presentino idonea garanzia hanno la preferenza coloro che, riuniti in Consorzio o singolarmente, siano proprietari della maggiore superficie, sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quella da destinarsi a distacchi.

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

La indennità di espropriazione, per opere di piano regolatore, sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero, se trattasi di terreni, dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'immobile e della località, sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Qualora nel periodo di attuazione del piano regolatore si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, o di altri provvedimenti, in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, potrà essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i tassi di capitalizzazione di cui al comma precedente.

Nella determinazione del valore venale non dovrà essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dell'approvazione del piano e della sua esecuzione, anche soltanto parziale.

Nel determinare le indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme di cui ai successivi articoli della presente legge.

Art. 6.

Per la esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

*a*) il Prefetto della provincia di Reggio Emilia in seguito a richiesta del comune di Reggio Emilia dispone perchè, in contraddittorio col Comune stesso e con i proprietari espropriandi, venga fornito lo stato di consistenza dei beni ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale competente, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

*b*) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennità di cui sopra;

*c*) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

*d*) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche, e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

*e*) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti all'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

*f*) trascorsi trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo, senza che sia prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

*g*) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti del precedente articolo della presente legge.

Art. 8.

Il comune di Reggio Emilia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati della esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 9.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennità di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

Art. 10.

È vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio, fuori del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza permesso dell'Autorità comunale, che avrà facoltà di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto con i criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città, e solo quando l'interessato assuma, con idonee garanzie, l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto di pubblici servizi (acqua, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

Art. 11.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per i lavori pubblici, e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano generale di massima che, nel corso della sua attuazione, il Comune riconoscerà opportune.

Art. 12.

Il presente piano di massima non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno completarsi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentita ai proprietari colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio, deducendone la quota di deprezzamento.

Art. 13.

In quanto non disposto o modificato con la presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 14.

Gli atti di trapasso di immobili al comune di Reggio Emilia per la espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore generale, approvato con la presente legge, sono soggetti alla imposta fissa di registro di lire venti ed inoltre alla imposta fissa di trascrizione ipotecaria di lire venti per ogni trasferimento.

Il beneficio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso, posti in essere entro il termine di dieci anni a decorrere dalla data della presente legge e riflettenti gli immobili soggetti ad esproprio e compresi nelle seguenti zone aventi carattere di risanamento igienico del piano, numerate anche nella planimetria costituente il piano di cui all'art. 1 della presente legge.

Tali zone sono:

1) Zona di Porta Santa Croce, compresa tra le vie Secchi, Lepoldo Nobili, Della Veza Ferrari Bonini e Roma. Essa comprende altresì l'allargamento del vicolo Venezia;

2) Zona del centro compresa tra le vie Emilia, Mazzini, Cairoli, Sessi S. Nicolò e le piazze Cavour e della Vittoria. Essa comprende altresì la sistemazione, l'allargamento e l'imbocco della via Sessi;

3) Zona di Porta S. Pietro compresa tra le vie Emilia, San Girolamo, Monte Grappa e Roggi;

4) Zona di Porta Castello compresa tra le vie Lodovico Ariosto, del Cristo, Ponte Besolario, Baruffo, Monte Grappa, il piazzale Fontanesi e la stessa Porta Castello;

5) Zona di Porta Brennone compresa tra le vie di Porta Brennone, Garibaldi, Guido Panciroli e la stessa Porta Brennone. Essa comprende altresì la sistemazione e l'allargamento dell'imbocco di via Porta Brennone;

6) Zona di San Domenico compresa tra le vie del Pozzo dell'Ospedale, Zaccagni e San Domenico;

7) Zona di Porta Santo Stefano compresa tra le vie Monte Pasubio, Valoria, Emilia, Minghetti e la stessa Porta Santo Stefano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 593.

**Soppressione dell'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Valle Superiore Mosso.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 10 febbraio 1938-XVI, n. 178, con il quale il comune di Valle Superiore Mosso è stato aggregato a quello di Mosso Santa Maria;

Vista la deliberazione del podestà di Mosso Santa Maria, rivolta ad ottenere la soppressione dell'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Valle Superiore Mosso;

Visto il rapporto del primo presidente della Corte d'appello di Torino, il quale, su conforme parere di quel procuratore generale, propone la soppressione di detto Ufficio;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Valle Superiore Mosso è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *giugno* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 422, *foglio* 85. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII, n. 594.

**Devoluzione a favore della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione del patrimonio risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista delle banche di provincia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 22 giugno 1939, n. 1377, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista delle banche di provincia;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 150.858,95 risultante dalla liquidazione della Federazione nazionale fascista delle banche di provincia, è devoluto alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, la quale lo trasferirà per intero alla nuova Federazione nazionale fascista delle banche e dei banchieri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 422, *foglio* 80. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 593.

**Approdo e soggiorno, in tempo di guerra, delle navi mercantili nazionali e delle navi da guerra e mercantili neutrali nelle acque territoriali del Regno d'Italia e d'Albania, dell'Impero, delle Colonie e dei Possedimenti.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 1, 2, 15 della legge 8 giugno 1925, numero 969;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In tempo di guerra è vietato alle navi mercantili nazionali ed alle navi da guerra e mercantili neutrali accedere alle acque territoriali del Regno d'Italia e d'Albania, dell'Impero, delle Colonie e dei Possedimenti se non ne abbiano ricevuta autorizzazione come specificato negli articoli seguenti. Le acque territoriali sono pertanto da considerarsi interdette alla navigazione.

Art. 2.

Sono considerate zone pericolose alla navigazione quelle seguenti:

*a*) acque metropolitane:
la fascia di 12 miglia di ampiezza che circoscrive le coste continentali e quelle delle isole seguenti: Sicilia, Sardegna, Elba, Gorgona, Marittimo, San Pietro, S. Antioco, Asinara, Pantelleria, Lussino, Cherso;

*b*) acque d'Albania:
la fascia di 12 miglia di ampiezza lungo le coste dal confine jugoslavo a quello greco e quelle dell'isola di Saseno;

*c*) acque dell'Africa Settentrionale:
la fascia di 12 miglia di ampiezza lungo le coste dal confine tunisino a quello egiziano;

*d*) acque dell'Egeo:
la fascia di 12 miglia di ampiezza intorno alle coste delle isole del Possedimento, fino all'incontro con le acque territoriali turche;

*e*) acque dell'A.O.I. - Oceano Indiano:
la fascia di 12 miglia di ampiezza lungo la costa dal confine del Chenia a quello della Somalia britannica;

Mar Rosso:
la fascia di 12 miglia di ampiezza lungo le isole e la costa dal confine col Sudan fino a 12 miglia per levante dal faro dell'isola di Tatma.

Da detto punto fino a Ras Dumeira la fascia è di 6 miglia.

Art. 3.

Le navi mercantili nazionali e quelle neutrali autorizzate ad accedere ad un porto del Regno d'Italia e d'Albania, dell'Impero, delle Colonie o dei Possedimenti, si varranno delle indicazioni ad esse precedentemente fornite da uno degli Uffici traffico nazionali in funzione nei porti esteri o italiani.

Art. 4.

Per attraversare le zone pericolose e quelle interdette alla navigazione sono stabilite apposite rotte di sicurezza con corrispondenti settori di avvicinamento.

Sulle rotte di sicurezza è obbligatorio il pilotaggio.

Art. 5.

Le navi dirette in un porto del Regno d'Italia e d'Albania, dell'Impero, delle Colonie o dei Possedimenti dovranno approssimarsi soltanto di giorno alle rotte di sicurezza mantenendosi nei settori di avvicinamento, e dovranno tenere a riva la bandiera nazionale, il proprio nominativo del Codice internazionale dei segnali per il riconoscimento e la richiesta del pilota. Il riconoscimento sarà effettuato a mezzo di navi o di stazione semaforica in vista.

Art. 6.

Le navi di cui all'art. 5 dopo essere state riconosciute e autorizzate ad accedere alle acque territoriali dovranno navigare mantenendosi sulla scia della nave pilota e tenersi pronte ad eseguire senza alcuna esitazione gli ordini del pilota, nonchè quelli eventualmente trasmessi dalle Regie navi, o dalle Stazioni semaforiche; ancoreranno nei punti assegnati e non prenderanno contatto con la terra, fino a che non avranno ricevute le istruzioni relative. Durante la permanenza nei porti dovranno eseguire al più presto gli eventuali ordini che successivamente venissero loro comunicati dalle autorità portuali o militari.

Prima di partire dovranno sempre ottenere l'autorizzazione ed eseguire le disposizioni delle citate autorità.

Art. 7.

Durante l'approdo, all'ancoraggio è vietato l'uso delle stazioni r. t. Il traffico delle imbarcazioni e del personale sarà regolato dalle particolari disposizioni emanate dalle autorità portuali o militari.

Art. 8.

E' in facoltà delle autorità militari, ed in seguito a richiesta, di concedere o negare il permesso di navigazione nelle zone interdette e pericolose, fra un porto ed un altro del Regno o delle Colonie. La navigazione se concessa, dovrà essere effettuata con le norme che verranno volta per volta date dalle autorità stesse.

Art. 9.

All'atto della mobilitazione possono essere applicate le seguenti norme riguardanti unità militari e mercantili estere:

— i comandi militari marittimi, se le circostanze lo richiedono, potranno intimare alle navi da guerra estere ed a quelle mercantili estere ancorate nelle acque territoriali di prendere il largo;

— le navi che riceveranno l'intimazione saranno tenute ad allontanarsi nel termine massimo di dodici ore dal momento in cui verrà loro notificato l'ordine a bordo;

— il Comando militare marittimo provvederà a far pilotare le navi suddette fino al limite delle zone pericolose e

subordinatamente alle esigenze del porto militare, provvederà a far rimorchiare quelle che non si trovassero in condizioni di prendere il mare nel tempo stabilito, inviandole in altri punti che convenisse loro assegnare.

Art. 10.

Le navi che contravvenissero alle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno soggette a quegli atti militari che le circostanze richiederanno.

Art. 11.

Il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1279, relativo all'approdo e soggiorno delle navi nelle piazze forti marittime poste in assetto di guerra è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 422, *foglio* 82. — MANCINI

---

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1940-XVIII, n. 596.

**Sospensione dell'efficacia giuridica dei provvedimenti adottati in dipendenza dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, e 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, recanti provvedimenti a favore dei comuni di San Remo e Venezia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Visti i Regi decreti-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, e 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, recanti provvedimenti a favore dei comuni di San Remo e di Venezia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non sia diversamente disposto con decreto del Ministro per l'interno, è sospesa ad ogni effetto l'efficacia giuridica di tutti i provvedimenti adottati in virtù dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928-VII, n. 3125, e 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 62, a favore rispettivamente dei comuni di San Remo e di Venezia.

Nessuna indennità è dovuta agli interessati in dipendenza dell'applicazione del precedente comma.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla Zona di operazioni, addì 16 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 422, *foglio* 91. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 11 marzo 1940-XVIII, n. 597.

**Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli ad accettare una donazione.**

N. 597. R. decreto 11 marzo 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli viene autorizzato ad accettare una donazione disposta nel luglio 1938 dalla disciolta Associazione per lo Sviluppo Economico del Mezzogiorno (A.S.M.E.T.), della somma di L. 80.000, per la istituzione di una borsa di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio* 1940-XVIII

---

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 598.

**Erezione in ente morale della fondazione intitolata Casa di riposo Felsina, con sede in Castiglione di Sicilia (Catania).**

N. 598. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata Casa di riposo Felsina, con sede in Castiglione di Sicilia (Catania), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio* 1940-XVIII

---

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 599.

**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Principessa di Piemonte », con sede in Monsummano (Pistoia).**

N. 599. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Principessa di Piemonte », con sede in Monsummano (Pistoia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio* 1940-XVIII

**REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 600.**

**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Vernasca (Piacenza).**

N. 600. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in Vernasca (Piacenza), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio* 1940-XVIII

**REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 601.**

**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Monte di Pietà sotto il titolo dei Bianchi, in Monreale (Palermo).**

N. 601. R. decreto 8 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini per la Confraternita del Monte di Pietà sotto il titolo dei Bianchi, con sede in Monreale (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio* 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 giugno 1940-XVIII.

**Determinazione di segni distintivi per la protezione di edifici e monumenti dai bombardamenti.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 44, 3° comma, della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Ritenuta la necessità di determinare i segni distintivi per la protezione degli edifici e monumenti indicati nell'articolo predetto;

Decreta:

Art. 1.

Gli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, nonchè i monumenti storici, gli ospedali civili e altri centri di raccolta di malati e feriti, che si trovano nel territorio dello Stato e in quello occupato dalle sue Forze armate, devono essere muniti, ai fini della protezione da bombardamenti, di appositi segni distintivi.

Art. 2.

Il segno distintivo preveduto dall'articolo precedente consiste in un rettangolo contenuto in campo di colore giallo e diviso, secondo una diagonale, in due triangoli: uno di colore nero e l'altro di colore bianco. Se il rettangolo è verticale, il triangolo di colore nero è collocato in alto.

Art. 3.

Il segno distintivo indicato nell'articolo precedente, per dimensioni e per sistemazione, deve essere facilmente visibile a grande distanza e a quota elevata.

Ove occorra, il distintivo è ripetuto nella parte dell'edificio o del monumento che ne consente la maggiore visibilità.

Art. 4.

Del segno distintivo determinato nell'art. 2, è data immediata comunicazione ai governi Britannico e Francese, tramite il Ministero degli affari esteri.

Art. 5.

Questo decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei bollettini ufficiali dell'Africa Italiana e dei Possedimenti italiani.

Roma, addì 17 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2310)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 giugno 1940-XVIII.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale dell'Associazione cooperativa Bompensierina di Bompensiere (Caltanissetta), della Società cooperativa agricola « SS.mo Crocifisso » di Bompensiere (Caltanissetta), della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, con sede nel comune di Palermo, della Cassa rurale di depositi e prestiti di Santa Lucia delle Spianate, con sede nel comune di Faenza (Ravenna) e della Cassa rurale di Torrita di Siena (Siena).**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Associazione cooperativa Bompensierina di Bompensiere, con sede nel comune di Bompensiere (Caltanissetta), della Società cooperativa agricola « SS.mo Crocifisso » di Bompensiere, con sede nel comune di Bompensiere (Caltanissetta), della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, con sede nel comune di Palermo; della Cassa rurale di depositi e prestiti di Santa Lucia delle Spianate, con sede nel comune di Faenza (Ravenna) e della Cassa rurale di Torrita di Siena, con sede nel comune di Torrita di Siena (Siena), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, nel predetto Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Associazione cooperativa Bompensierina di Bompensiere, con sede nel comune di Bompensiere (Caltanissetta), alla Società cooperativa agricola « SS.mo Crocifisso » di Bompensiere, con sede nel comune di Bompensiere (Caltanissetta), alla Cooperativa agricola tra i terrazzani di Boccadifalco, con sede nel comune di Palermo, alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Santa Lucia delle Spianate, con sede nel comune di Faenza (Ravenna) ed alla Cassa rurale di Torrita di Siena, con sede nel comune di Torrita di Siena (Siena).

La procedura di liquidazione ordinaria delle aziende predette è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

(2268) MUSSOLINI

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Nomina dei commissari liquidatori e dei membri del Comitato di sorveglianza dell'Associazione cooperativa Bompensierina di Bompensiere (Caltanissetta), della Società cooperativa agricola « SS.mo Crocifisso » di Bompensiere (Caltanissetta), della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, con sede nel comune di Palermo, della Cassa rurale di depositi e prestiti di Santa Lucia delle Spianate, con sede nel comune di Faenza (Ravenna) e della Cassa rurale di Torrita di Siena (Siena).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Associazione cooperativa Bompensierina di Bompensiere, con sede nel comune di Bompensiere (Caltanissetta), alla Società cooperativa agricola « SS.mo Crocifisso » di Bompensiere, con sede nel comune di Bompensiere (Caltanissetta), alla Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, con sede nel comune di Palermo, alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Santa Lucia delle Spianate, con sede nel comune di Faenza (Ravenna) ed alla Cassa rurale di Torrita di Siena, con sede nel comune di Torrita di Siena (Siena) e sostituisce la procedura di liquidazione in corso delle aziende stesse con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Sono nominati, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636:

1) il prof. dott. Calogero La Barbera fu Carmelo, commissario liquidatore della Associazione cooperativa Bompensierina di Bompensiere, avente sede nel comune di Bompensiere (Caltanissetta) ed i signori avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo, rag. Mariano Giunta di Ignazio e rag. Umberto Mastrosimone di Crescenzio, membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa stessa;

2) il prof. dott. Calogero La Barbera fu Carmelo, commissario liquidatore della Cooperativa agricola « SS.mo Crocifisso » di Bompensiere, avente sede nel comune di Bompensiere (Caltanissetta) ed i signori avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo, rag. Mariano Giunta di Ignazio e rag. Umberto Mastrosimone di Crescenzio, membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa stessa;

3) il comm. Ferdinando Agnello fu Domenico, commissario liquidatore della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, avente sede nel comune di Palermo ed i signori dott. Francesco Paolo Scorsone di Serafino, rag. Luigi Mirabella di Francesco e dott. Filippo Giganti di Giuseppe, membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa stessa;

4) il dott. rag. Lino Celotti fu Francesco, commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Santa Lucia delle Spianate, avente sede nel comune di Faenza (Ravenna) ed i signori avv. Achille Del Monte fu Domenico, avv. Piero Cova di Domenico e dott. Antonio Menti fu Domenico, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa;

5) il rag. cav. Adolfo Silvietti fu Vincenzo, commissario liquidatore della Cassa rurale di Torrita di Siena, avente sede nel comune di Torrita di Siena (Siena) ed i signori rag. Domenico Galardi fu Federigo, dott. Mario Martinucci di Guido e dott. Alberto Nanni fu Francesco, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2269)

**Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato di assumere la gestione provvisoria della succursale di Milano del Crédit Commercial de France, società anonima con sede in Parigi.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerata la necessità e l'urgenza di sottoporre la succursale di Milano del Crédit Commercial de France, società anonima con sede in Parigi, alla gestione provvisoria prevista dall'art. 66 del predetto Regio decreto-legge;

Dispone:

Il comm. dott. Girolamo Castello, funzionario dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è incaricato di assumere la gestione provvisoria della succursale di Milano del Crédit Commercial de France, società anonima con sede in Parigi, con i poteri stabiliti dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2311)

# CONCORSI

## REGIA PREFETTURA DI PESARO-URBINO

**Graduatoria generale del concorso al posto di medico addetto all'Ufficio d'igiene del comune di Pesaro**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico addetto all'Ufficio di igiene del comune di Pesaro, bandito in data 14 settembre 1938-XVI, n. 34813;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa;

La approva come segue:

1) Forni dott. Manfredo . . . . . con voti 114,50
2) D'Alò dott. Giuseppe . . . . . . » 111,50

Pesaro, addì 22 maggio 1940-XVIII

p. *Il prefetto*: AZARETTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1940-XVIII, n. 22803, col quale si approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il posto di medico addetto all'Ufficio di igiene del comune di Pesaro, bandito in data 14 settembre 1938-XVI, n. 34813;

Visto l'art. 24 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Nomina il dott. Forni Manfredo al posto di medico aggiunto presso l'Ufficio sanitario del comune di Pesaro.

Pesaro, addì 22 maggio 1940-XVIII

p. *Il prefetto*: AZARETTI

(2235)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.